

In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

☐ vigente al **10/09/2026** 

 Cerca

☐ originario

☒ multivigente

DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2026, n. 117

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. (26G00131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2026 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2026)

(GU n.152 del 03-07-2026 - Suppl. Ordinario n. 26)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

Articoli

 **1**

Allegati

Testo unico imposte sui redditi

PARTE I

Regime ordinario

TITOLO I

Imposta sul reddito delle persone fisiche

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **4-7-2026**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76](#) e [87 della Costituzione](#);

Vista la [legge 9 agosto 2023, n. 111](#), con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;

Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta [legge n. 111 del 2023](#), a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;

Vista la [legge 8 agosto 2024, n. 122](#), recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»;

Vista la [legge 8 agosto 2025, n. 120](#), concernente «Modifiche alla [legge 9 agosto 2023, n. 111](#), recante delega al Governo per la riforma fiscale»;

Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte sui redditi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2026;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espressa nella seduta del 30 aprile 2026;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

- 1.** È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.
- 2.** Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

NOTE

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092](#), al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'[art. 76 della Costituzione](#) stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'[art. 87, quinto comma, della Costituzione](#) conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta l'[art. 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111](#), recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale»; [pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023](#):

«Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributari). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'art. 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'art. 1;

c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

2. Il Governo è delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla [legge 27 luglio 2000, n. 212](#);

b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;

c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.».

- Si riporta l'[art. 1 della legge 8 agosto 2024, n. 122](#), recante: «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2024, n. 197:

«Art. 1 (Proroga di termine). - 1. All'art. 21, comma 1, alinea, della [legge 9 agosto 2023, n. 111](#), le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025".».

- La [legge 8 agosto 2025, n. 120](#), recante «Modifiche alla [legge 9 agosto 2023, n. 111](#), recante delega al Governo per la riforma fiscale» è [pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025](#).

- Si riporta l'[art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'[art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#).

Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

[articolo successivo](#) >

APPROFONDIMENTI

[nascondi](#) >

[aggiornamenti all'atto](#)

[atti aggiornati](#)

[atti correlati](#)

[atti parlamentari](#)

FUNZIONI

- esporta
- esporta in Akoma ntoso
- collegamento permanente
- indice dell'atto

Realizzazione e gestione
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

 Contattaci

Normattiva 

Collegamenti veloci 

Con il contributo di 

In collaborazione con 

- Privacy e Cookie policy
- Note legali
- Mappa del sito
- FAQ
- Dichiarazione di accessibilità
- [dati.normattiva.it](#)